

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2009
18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI
indi del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 16 settembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare un emendamento recante modifiche alla disciplina del rientro dei capitali detenuti all'estero, già illustrato e sul quale erano stati già resi i pareri dei relatori e del Governo. Avverte che è stata depositata una nuova formulazione di tale emendamento - emendamento 1.35 (testo 3) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore FLERES (*PdL*), firmatario della proposta 1.35 (testo 3), la illustra rilevando che l'unica differenza rispetto alla precedente formulazione consiste nella soppressione del riferimento all'esclusione dei procedimenti penali in corso, modifica introdotta anche a seguito del dibattito svolto nelle Commissioni riunite. Ritiene che l'efficacia delle disposizioni recate dall'emendamento è facilmente comprensibile.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede di acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo per comprendere meglio la portata, anche finanziaria, della proposta illustrata 1.35 (testo 3).

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), in riferimento agli effetti finanziari della nuova formulazione, ricorda che le misure concernenti lo scudo fiscale non sono state scontate nei saldi di finanza pubblica. Ciò è motivato anche dal fatto che il volume di risorse detenute all'estero non è noto e quindi ogni stima sarebbe inattendibile.

Il senatore LEGNINI (*PD*), nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Barbolini, ritiene opportuno un chiarimento sull'efficacia delle norme, tenuto conto che l'ampia depenalizzazione in esse contenuta - che richiederebbe anche un esame attento da parte della Commissione giustizia - andrebbe valutata in tutte le sue implicazioni. Poiché la proposta emendativa ha il chiaro obiettivo di incrementare il successo delle operazioni di rientro e quindi di garantire il gettito ad esse attribuibile, avrebbe preferito che il Governo, al quale va fatta risalire la stesura dell'emendamento, ne avesse chiarito con maggiore approfondimento la portata normativa; a suo parere, infatti, alcune disposizioni sembrerebbero attenuare l'appetibilità dello scudo, affievolendone quindi anche la portata finanziaria. Conclude ribadendo la necessità di un approfondimento complessivo.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo aver riepilogato le diverse modifiche valutate in riferimento al comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge in materia di scudo fiscale - e dopo aver ribadito il proprio favore per le modifiche introdotte con il decreto-legge in titolo sul punto - rileva come la formulazione precedente dell'emendamento 1.35, pur non condivisibile, presentava comunque profili di chiarezza che non sono rintracciabili nell'attuale formulazione. Pur essendo contrario ai condoni in generale, ritiene che l'esclusione dell'applicazione delle norme dello scudo fiscale ai procedimenti penali in corso ha rappresentato, dal proprio punto di vista, un miglioramento rispetto al testo del decreto-legge anticrisi. Tutto ciò rileva soprattutto in relazione ad alcuni procedimenti penali in corso per sospetti reati di bancarotta fraudolenta, a danno dei risparmiatori, che vedono coinvolti alcuni imprenditori noti alle cronache. Ritiene quindi che occorre assolutamente evitare di riconoscere la possibilità di sanare i reati penali per danni nei confronti dei risparmiatori attraverso lo scudo fiscale. La nuova formulazione non sembra garantire tale esito, vista la portata del numero 2) della lettera *b*) dell'emendamento 1.35 (testo 3). Infatti, viene fatto rinvio all'articolo 8, comma 6, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che richiama i reati penali concernenti il falso in bilancio. Conclude rilevando, quindi, che l'attuale formulazione dell'emendamento 1.35 (testo 3), presenta, in altra forma, gli stessi profili critici della proposta 1.35 (testo 2). In assenza di chiarimenti del Governo in grado di confutare tale interpretazione, ritiene che le norme in esame possano produrre danni al Paese.

Il senatore LUSI (*PD*) richiamando gli interventi svolti dai senatori Legnini e Morando pone all'attenzione la necessità di chiarimenti sulla nuova formulazione dell'emendamento 35.1 nel testo 3 all'esame. In particolare, sottolinea come ai sensi del punto 1 della proposta viene ad essere inserito nell'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 il riferimento alle controversie civili, amministrative ovvero tributarie, mentre al secondo periodo della medesima disposizione si fa riferimento alla esclusione dei procedimenti in corso, risultando non chiaro il tenore complessivo della previsione. Il riferimento ai procedimenti pone inoltre problemi interpretativi in relazione alle fasi preliminari al processo ed in particolare alle indagini preliminari che non ricadrebbero pienamente nella disposizione. Alla luce della formulazione in esame, non risulta quindi chiaro il rapporto tra tali previsioni all'interno del nuovo comma 3, come modificato dall'emendamento. Sottolinea inoltre come il riferimento all'addizionale potrebbe riguardare le pene accessorie che incidono in materia non solo penale ma anche civilistica, per cui occorrerebbero chiarimenti al riguardo. Richiamando l'intervento del senatore Morando si sofferma poi sul punto 2 dell'emendamento in questione, che interviene sul comma 4 dell'articolo 13-*bis* in questione. Sottolinea gli effetti dell'applicazione della norma dell'articolo 8, comma 6, lettera *c*), della legge n. 289 del 2002, in materia di reati societari e di falso in bilancio. La previsione dell'esclusione della punibilità penale risulta in aperta contraddizione con il primo punto della proposta, che sembrerebbe invece limitare l'ambito applicativo degli effetti sui procedimenti. Evidenzia come la portata della riformulazione dell'emendamento determini, invece, un considerevole ampliamento degli effetti connessi allo scudo fiscale, risultando necessario che nel corso dell'esame venga adeguatamente chiarita l'interpretazione della disposizione anche ai fini applicativi della medesima.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) evidenzia come il dibattito svolto manifesta la necessità che vengano chiariti una serie di punti rilevanti connessi alla riformulazione dell'emendamento 1.35 nel testo 3 in esame. Risulta, in particolare, necessario che siano chiarite le implicazioni della proposta anche attraverso un vaglio da parte della Commissione giustizia per i profili di merito in materia di effetti sui procedimenti in corso. Tali chiarimenti si rendono in particolare necessari alla luce dell'ampio ventaglio dei reati interessati dalla disposizione, risultando imprescindibile una risposta non evasiva sui temi emersi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) formula osservazioni fortemente critiche sull'emendamento in esame che rappresenta una sorta di condono onnicomprensivo rispetto a rilevanti fattispecie di illecito. Condividendo le posizioni espresse dai rappresentanti del Partito democratico, esprime quindi un giudizio negativo sulla riformulazione in esame, che nel tentativo di correggere la formulazione originaria risulta invece foriera di ulteriori dubbi interpretativi ed elementi di incertezza. Conclude richiamando infine il vincolo espresso dalla Presidenza della Repubblica in occasione della conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, esprimendo una posizione negativa sui contenuti dell'emendamento riformulato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI, dopo aver rilevato l'importanza del dibattito svolto, esprime ringraziamenti al senatore Fleres, firmatario della proposta, per aver recepito i contenuti emersi nel corso della discussione già svolta sul provvedimento in esame. Sottolinea come la scelta dell'Esecutivo, nel prevedere lo scudo fiscale, consista nel perseguire il duplice obiettivo di un rilancio dell'economia con il sostegno delle risorse rimpatriate e regolarizzate, nonché di determinare un considerevole importo di entrate straordinarie *una tantum* per l'erario. Sottolinea la complessità sul piano tecnico del testo emendativo in esame, che comunque tiene conto delle questioni emerse nel corso dell'esame svolto, recando una migliore definizione rispetto agli effetti applicativi sui procedimenti in corso. Richiama la misura già varata dal precedente Governo Berlusconi in materia di scudo fiscale, cui si riconnette la disposizione in esame attraverso uno specifico rinvio normativo. Al riguardo evidenzia come il riferimento contenuto nell'emendamento all'articolo 8, comma 6, della legge n. 289 del 2002 fa sì che, ai sensi di tale disposizione, l'esclusione della punibilità non si applichi in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. L'emendamento circoscrive quindi l'ambito applicativo della disposizione chiarendone gli effetti, risultando a tal fine un elemento di tutela rispetto al testo vigente. Si sofferma poi sul punto 4 della proposta emendativa, che introduce un nuovo capoverso 7-*bis* rispetto al quale esprime la posizione favorevole dell'Esecutivo, nell'ottica di incentivare l'efficacia sul piano economico della misura dello scudo fiscale. Conclude quindi esprimendo un parere favorevole sull'emendamento 1.35 (testo 3) che definisce in senso migliorativo l'ambito applicativo della norma, consentendone comunque una maggiore efficacia sul piano delle entrate.

I relatori BONFRISCO (*PdL*) e GENTILE (*PdL*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.35 (testo 3).

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto rilevando l'ambiguità delle previsioni introdotte dalla proposta emendativa, che rischia di ingenerare effetti contraddittori. Formula osservazioni critiche sul complesso della misura di scudo fiscale, che penalizza i contribuenti leali e non risulta premiare la correttezza dei comportamenti. La misura di scudo fiscale, varata con il decreto-legge n. 78 del 2009, che fa seguito alla precedente analoga misura del 2002, varata dal Governo Berlusconi di allora, risulta in palese contrasto con i principi di eticità, penalizzando gli interessi complessivi del sistema Paese. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sull'impianto complessivo del testo in esame.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto contrario, ribadendo una posizione fortemente critica nei confronti della misura di scudo fiscale che avvantaggia comportamenti scorretti. Dopo aver richiamato i dati relativi alla stima di gettito connessa alla misura di scudo fiscale, sottolinea come non risulti diminuita la pressione fiscale, a differenza di quanto affermato dall'attuale Esecutivo; rileva, altresì, come non appaia accettabile la previsione in ordine all'anonimato, che confligge con i principi di legalità. La misura appare quindi in grave contrasto con i principi etici, di legalità e di diritto, per cui preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto contrario.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*) pone quindi ai voti la proposta 1.35 (testo 3) che risulta approvata.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1749/1/5 e 6 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra l'ordine del giorno in questione, volto ad intervenire in materia di strumenti contro il riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite. Sottolinea, al riguardo come, dai dati emersi negli ultimi anni, il ricorso alla banconota di 500 euro risulti fornire un ampio strumento per le attività di riciclaggio, per cui si intende impegnare il Governo ad attivarsi nel senso di eliminare tale strumento che favorisce le attività illecite.

I RELATORI, nell'espressione del parere sull'ordine del giorno in questione, si rimettono al Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI, propone una riformulazione dell'ordine del giorno in questione, al fine di prevedere un impegno da parte del Governo a porre all'attenzione della Banca centrale europea il tema sollevato, espungendo tuttavia l'analitico riferimento all'importo della banconota in questione. Esprime il parere favorevole del Governo sul testo, ove così riformulato.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nell'evidenziare come la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo porverrebbe a snaturare i contenuti dell'ordine del giorno a propria firma, dichiara di non accettare la riformulazione proposta, insistendo per la votazione.

Il presidente BALDASSARRI pone quindi ai voti l'ordine del giorno G/1749/1/5 e 6, che risulta respinto dalle Commissioni.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Gentile e Bonfrisco a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1749, con le modifiche accolte dalle Commissioni riunite e autorizzandoli al contempo a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 1749

G/1749/1/5 e 6

LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

rilevato che:

la lettera *b*), comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica il comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del «rimpatrio» ovvero della «regolarizzazione» (cosiddetto scudo fiscale);

considerato che:

in Italia, l'evasione fiscale è pari al triplo di quella presente nei paesi europei più abili nella lotta al nero, e il doppio della media europea. L'Istat ha stimato che, solo per l'anno 2007, sono state evase tasse per un importo di 100 miliardi di euro. Più di tre manovre finanziarie. In realtà, l'evasione di tasse e contributi ha segnato nel 2007 un buon arretramento rispetto all'anno precedente, quando l'importo delle somme sfuggite alle casse dello Stato aveva sfiorato quota 115 miliardi. Si tratta di un dato incoraggiante, conseguenza delle politiche anti-evasione adottate dal precedente Governo, che inverte una tendenza di tre anni consecutivi di crescita dell'economia sommersa;

la strada tracciata dal Governo in questi 9 mesi nella lotta all'evasione fiscale ha previsto la cancellazione di alcuni adempimenti e, nel contempo, l'introduzione di nuove modalità di accertamento. In realtà, «la cancellazione di alcuni adempimenti» si traduce nell'abolizione di una serie di misure anti-evasione introdotte nella passata legislatura che, in base ai dati pubblicati dall'Istat, hanno contribuito a portare dei benefici in termini di riduzione dell'evasione fiscale (15 miliardi di euro sottratti all'evasione fiscale nel 2007, rispetto al 2006);

è stata eliminata la tracciabilità dei pagamenti; è stato cancellato l'obbligo per i professionisti di incassare i compensi con strumenti finanziari «tracciabili», cioè con assegni non trasferibili, bonifici, o con altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico (rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 24 giugno 2008); è stato elevato da 5.000 a

12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore; gli assegni bancari e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5 mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità; il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro); è stato eliminato l'obbligo degli elenchi Clienti Fornitori; è stato cancellato l'obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori, introdotto dall'anno 2007 (l'obbligo avrebbe consentito l'incrocio dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute); è stato eliminato l'obbligo di inviare i corrispettivi percepiti; è stato cancellato l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri percepiti da commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani. Tutto ciò con grave pregiudizio per una seria politica di lotta all'evasione e all'elusione fiscale;

considerato che:

una misura realmente efficace da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale ed esportazione nei paradisi fiscali di proventi da attività illecite, è rappresentata dall'abolizione, da parte della BCE, delle banconote da 500 euro;

rilevato inoltre che:

l'Assemblea nazionale francese, nell'ambito delle misure adottate contro i paradisi fiscali, ha raccomandato la soppressione delle banconote da 500 euro; infatti, dopo la scomparsa della banconota da 1.000 dollari, la carta da 500 euro è il valore in contanti più elevato e sappiamo che il riciclaggio del denaro sporco passa soprattutto attraverso le banconote in contanti;

già nel 2001 ed ancora prima dell'ingresso dell'Italia nell'eurosistema, le principali associazioni dei consumatori – Adusbef e Federconsumatori – avevano esortato le banche centrali ad evitare di stampare tagli da 500 euro, che oltre a non essere accettati negli esercizi commerciali come strumenti di pagamento, riscuotono diffidenza da parte degli stessi sportelli bancari o postali quando vengono portati in versamento o chiesti di essere cambiati in tagli più piccoli a misura di lavoratori e pensionati, che faticano a guadagnare in un mese il controvalore di due banconote;

le banche centrali, che non hanno offerto alcuna plausibile giustificazione nell'aver voluto emettere a tutti i costi banconote da 500 euro, a misura di riciclatori, trafficanti e spacciatori, portano la grave responsabilità di contiguità con i sistemi criminali, sia nel riciclaggio che nell'esportazione illecita di capitali nei paradisi fiscali e negli stati canaglia, e qualora non dovessero deliberare l'urgente soppressione delle banconote da 500 euro, dimostrerebbero complicità e connivenze ingiustificabili, ed un incomprensibile freno alla lotta al riciclaggio e al perseguimento della legalità;

impegna il Governo:

ad adottare, nelle sedi opportune, ogni misura necessaria ad indurre la BCE alla soppressione delle banconote da 500 euro a causa del loro legame con il riciclaggio del denaro, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale;

a farsi promotore, nelle sedi opportune, di una iniziativa che consenta l'istituzione presso la BCE di un gruppo di lavoro sull'effettivo uso dell'euro nell'ambito dei Paesi membri della Comunità, in modo da esaminare la possibilità di emettere banconote da 1 e 2 euro – che specie in Italia, servirebbero ad attenuare fenomeni speculativi e inflazionistici a danno dei lavoratori a reddito fisso – nonché a prevedere l'eventuale eliminazione della banconota da 500 euro in vista di una azione antiriciclaggio concreta e comune da parte di tutti gli stati membri dell'Unione europea.

Art. 1

1.35 (testo 3)

FLERES

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 13-bis:

al comma 3, dopo la parola "giudiziaria", inserire le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria", ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.";

al comma 6, sostituire le parole: "15 aprile 2010" con le seguenti: "15 dicembre 2009";

dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008."».